

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

**OGGETTO: contratto di appalto dei lavori di realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma- gomma nel comune di Roviano, in prossimità della via Tiburtina Valeria bivio per Roviano- Perizia di variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. --- CIG 9554858641**  
**Repertorio n. 12287**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Cinque** del mese di **Ottobre** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Ing. Giuseppe ESPOSITO, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2) Sig. Giuseppe LA POSTA, nato a xxxxx il xxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Operatore Economico COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.r.l.,

con sede a Sora (FR), via Salceto snc- C.F.: 01941940601, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Frosinone in data 14.05.1996 al REA n. FR – 112406, come da documento n. T 523164553 del 19.07.2023, acquisito d’ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----  
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

### **P R E M E S S O**

- che, con contratto a rogito del Vice Segretario Generale Vicario della Città Metropolitana di Roma Capitale rep. n. 11915 del 01.07.2021, sono stati affidati i *lavori di realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma/gomma nel comune di Roviano (RM) in prossimità della via Tiburtina Valeria bivio per Roviano* con un ribasso offerto del **29,221%** per un importo netto contrattuale di € **779.300,53** di cui € 34.543,63 per oneri della sicurezza ed € 9.984,38 per oneri per la sicurezza misure Covid 19 oltre IVA, all’Operatore Economico COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA srl, con sede in Sora (FR) in via Salceto snc - C.F.:01941940601, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato semplicemente “Operatore Economico”;

- che, l'Ing. Vincenzo Cecere, Funzionario tecnico del Dipartimento II in qualità Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, al competente Servizio 1 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in corso d’opera relativa ai *lavori di realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma– gomma nel Comune di Roviano (RM), in prossimità della*

via Tiburtina Valeria bivio per Roviano, ai sensi dell'art.106 c.1 lett.c) del

D.lgs.50/16, in quanto si è reso necessario eseguire una pista di servizio alla

realizzazione della palificata di monte del parcheggio e di realizzare le terre

armate con materiale di cava;

- che tale perizia prevede maggiori lavori, che non alterano la natura del

progetto iniziale, per un importo netto di € **193.607,31** inclusi € **31.889,94** per

oneri della sicurezza, oltre IVA;

- che con determinazione dirigenziale n. 4090 del 23.12.2022, del Servizio

01 del Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in linea tecnica

ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo

contrattuale di € **193.607,31** oltre IVA al netto del ribasso offerto in sede di

gara del **29,221%**, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e

ss.mm.ii.;-----

- che in data 14.11.2022, il sig. Giuseppe La Posta in qualità di Legale

Rappresentante dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Arch. Luigi

Fioramanti ed il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Cecere,

hanno sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con il quale l'Operatore

Economico COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.r.l.- Codice Fiscale

01941940601, si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori

previsti nel progetto in variante;

- che, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) punto 1 e 2 del D.Lgs.50/16, la

modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di

circostanze imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica,

di cui alla perizia di variante, non altera la natura generale del contratto,

pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e

condizioni del contratto iniziale rep. n. 11915 del 01.07.2021, con l'aggiunta di 9 (nove) nuovi prezzi, al netto del ribasso offerto, contenuti nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto in data 14.11.2022 dal sig. Giuseppe La Posta in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dei Lavori Arch. Luigi Fioramanti e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Cecere;

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale pari ad € **779.300,53** sommato alla presente perizia di variante pari ad € **193.607,31**, risulta complessivamente pari ad € **972.907,84** oltre IVA;-----

- che l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al contratto iniziale, ex art.106 comma 7 del citato decreto;-----

- che in data 30.12.2022 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, allegato al contratto iniziale;

- che l'Operatore Economico in data 19.07.2023 dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto;

- che l'Ing. Vincenzo Cecere, in qualità di Responsabile del Procedimento, con nota prot. CMRC-0072828 del 09.05.2023 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 39455192 di protocollo con scadenza 03.11.2023, conservato in atti;-----

- che è stata inviata la richiesta di comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Frosinone in data 28.08.2023 prot. n PR\_FRUTG\_Ingresso\_0047640\_20230828;

- che il sig.Giuseppe La Posta nella sua qualità di Rappresentante legale dell'Operatore Economico, in data 18.09.2023 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stessa, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC 0154453 del 02.10.2023, che essendo decorsi i termini di legge

dalla richiesta di comunicazione antimafia riferita all'Operatore economico e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

### **CIÒ PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

#### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Il Ing. Giuseppe ESPOSITO, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Giuseppe LA POSTA accetta, l'esecuzione della *variante tecnica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per i lavori di realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma- gomma nel Comune di Roviano (RM), in prossimità della via Tiburtina Valeria bivio per Roviano –*

#### **Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte

del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4090 del 23.12.2022:

- a) atto di sottomissione;
- b) verbale concordamento nuovi prezzi;
- c) relazione;
- d) quadro tecnico economico.---

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)**, (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli

#### **Art.4 – Importo del contratto**

L'ammontare del presente contratto è di € **193.607,31 (euro centonovantatremilaseicentosette/31)** IVA esclusa. La spesa complessiva, IVA compresa è stata impegnata con Determinazione n. 4090 del 23.12.2022 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

#### **Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico ha costituito una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3079098 rilasciata dalla FINANZIARIA ROMANA - Agenzia Spera Guendalina di Roma in data 13.05.2021

per l'importo di € 119.832,00, allegata al contratto iniziale, altresì ha costituito la cauzione definitiva riferita al presente contratto, mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3166568 rilasciata dalla FINANZIARIA ROMANA - Agenzia Spera Guendalina di Roma in data 11.09.2023 per l'importo di € 29.770,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata LL-C certificato n. 3906341 avente scadenza il 10.05.2024 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da LL-C certificato n. 3906341 avente scadenza il 10.05.2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la ELBA ASSICURAZIONI spa - Agenzia di FIXA sas di Falzarano Tommaso- Airola la polizza n. 1772978 rilasciata in data 14.05.2021 allegata al contratto iniziale, altresì ha costituito l'appendice n.1 rilasciata in data 18.09.2023 riferita al presente contratto.--

#### **Art.7- Validità polizze**



Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M. n.123/2004. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

#### **Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi di 395 giorni viene aumentato di ulteriori giorni 180, comprensivi dei tempi di attesa del parere sulle indagini archeologiche, determinando così una durata complessiva di **575 giorni**, ai sensi dell'art. 5 dell'Atto di Sottomissione, a decorrere dal verbale di consegna sottoscritto in data 04.08.2021. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito nel contratto principale stipulato in data 01/07/2021 rep.n. 11915. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

#### **Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

#### **Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste nel C.S.A. allegato al contratto iniziale. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito nel C.S.A. allegato al contratto iniziale. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione quanto indicato nel C.S.A. allegato al contratto iniziale e le disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale. Oltre a quanto

indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016. L'Operatore economico ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *lavori qualificabili nella categoria OG3: tutti quelli previsti in progetto nei limiti e secondo le prescrizioni di legge e dei documenti di gara; lavori qualificabili nella categoria OG13: il 100% delle lavorazioni previste in progetto; lavori qualificabili nella categoria OS21: tutti quelli previsti in progetto nei limiti e secondo le prescrizioni di legge e dei documenti di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---*

**Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

Si fa riferimento a quanto indicato nel contratto iniziale.

**Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale e dell'Atto di Sottomissione.

**Art.16 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli

obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

**Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

**Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.51 del 20 aprile 2023.

**Art.22- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle*

*attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.*

#### **Art. 23 - Recesso**

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Frosinone, prot. n. PR\_FRUTG\_Ingresso\_0047640\_20230828 in data 28.08.2023, ex art.87 del D.lgs.159/1, per l'operatore economico COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA srl, siano accertate cause ostative. -

#### **Art.24- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

#### **Art.25- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione, si intendono espressamente richiamate

e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

**Art.26 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Giuseppe LA POSTA

IL DIRIGENTE: firmato Giuseppe ESPOSITO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13 - Subappalto**

**Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione**

**Art.16- Inadempienze contrattuali**

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.23- Recesso**

**Art.26 – Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Giuseppe LA POSTA.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.